Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

- Art. 1 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 230/2011
- Art. 2 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 230/2011
- Art. 3 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 230/2011
- Art. 4 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/2011
- Art. 5 modifica all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 230/2011
- Art. 6 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 230/2011

- 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" è aggiunto il seguente:
- "4 bis. Il comma 4 non si applica ai servizi sperimentali di cui all'articolo 31, comma 2 bis".

art. 2 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 230/2011

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 230/2011 è aggiunto il seguente:
- "1 bis. I servizi sperimentali possono essere rivolti anche a bambini dai tre mesi di età qualora gli stessi siano avviati a seguito di specifici atti di programmazione regionale".

art. 3 modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 230/2011

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 230/2011 è aggiunto il seguente:

"11 bis. Il comma 8 non si applica ai servizi sperimentali di cui all'articolo 31, comma 2 bis".

art. 4 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/2011

1. Al comma 6 bis dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 230/2011, dopo le parole "a tale percentuale minima." è aggiunto il seguente periodo "E' altresì possibile derogare dalla percentuale massima qualora le richieste di accesso provenienti dai lavoratori dell'azienda o di più aziende siano inferiori al 55 per cento".

art. 5 modifica all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 230/2011

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 230/2011 è aggiunto il seguente:

"2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2 il progetto di cui al comma 1, qualora sia predisposto con caratteristiche richieste da specifici atti di programmazione regionale, è presentato ai fini della sua valutazione alla Regione."

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE